



PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

data 28 settembre 2018

N. **107** del registro generale

Oggetto: Elezioni alla carica del Presidente della Provincia di Salerno del 31 ottobre 2018. Approvazione delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e per le operazioni dell'ufficio elettorale e di sezione.

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Carmela Cucca

VISTA la proposta di decreto n 17 del registro del Settore proponente redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di decreto n. 17 del registro del Settore proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di decreto del Presidente della Provincia

Data 28 settembre 2018

N. 17 registro Settore

SETTORE PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Elezioni alla carica del Presidente della Provincia di Salerno del 31 ottobre 2018. Approvazione delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e per le operazioni dell'ufficio elettorale e di sezione

RELAZIONE TECNICA:

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*” e successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, modificato in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n.108

Viste altresì le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla legge 56/2014 contenute nelle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014;

Richiamate le istruzioni fornite dall'Unione delle Province d'Italia con pubblicazioni del 12 settembre 2018 denominate dossier e manuale delle procedure elettorali 31 ottobre 2018;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 102 del 19 settembre 2018 con il quale sono stati convocati per mercoledì 31 ottobre 2018 i comizi per l'elezione del Presidente della Provincia di Salerno;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 105 del 25 settembre 2018 di costituzione dell'Ufficio Elettorale;

Ritenuto di dovere approvare le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e per le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, da osservare in occasione delle consultazioni elettorali del giorno 31 ottobre 2018;

Dato atto che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica, ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Ritenuto che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 33/2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;

Si propone, pertanto, l'adozione dell'atto nella formulazione che segue:

Salerno, li 28 settembre 2018

Il Dirigente
dott.ssa Carmela Cucca
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi, le circolari e i provvedimenti richiamati nella relazione tecnica del dirigente;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;

DECRETA

- 1) Approvare le allegate *“Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, per le operazioni dell'ufficio elettorale e di sezione “* per le elezioni alla carica di Presidente della Provincia del 31 ottobre 2018, che si compongono di 33 articoli;
- 2) Dare atto che in appendice al suddetto manuale sono inseriti i moduli, di cui si consiglia l'utilizzo ai fini della presentazione delle candidature, predisposti dall'ufficio elettorale;
- 3) Dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 4) Disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio e nell'apposita sezione sul sito internet dell'ente;
- 5) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 – comma 1 – lettera. d) del D.Lgs. 33/2013;
- 6) Dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;
- 7) In considerazione della necessità di rispettare la tempistica degli adempimenti connessi al procedimento elettorale, dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 27, comma 9, dello Statuto;
- 8) Incaricare la Segreteria Generale della trasmissione di copia del presente decreto a tutti i comuni della provincia di Salerno.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

Salerno, li 28 settembre 2018

Parere di regolarità contabile

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente

Salerno, li

Parere di conformita'

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)
Firmato digitalmente

Salerno, li 28 settembre 2018

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio "Supporto agli Organi dell'Ente", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell'art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n. 69 e dell'art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)
Firmato digitalmente



PROVINCIA DI SALERNO

Elezione del Presidente della Provincia di Salerno

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, per le operazioni dell'ufficio elettorale e di sezione

Manuale redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni

(approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 28 settembre 2018)

Premessa

Art. 1- Finalità

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 2 – Procedimento elettorale

Art. 3 – Ufficio elettorale

Capo II Elettorato attivo e passivo

Art. 4 – Elettorato attivo

Art. 5 – Elettorato Passivo

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

Art. 10 – Candidatura a presidente della provincia

Art. 11 – Le sottoscrizioni

Capo IV Presentazione delle candidature

Art. 12 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

Art. 13 – Rinuncia alla candidatura

Art. 14 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia

Capo V Esame delle candidature

Art. 15 – Procedure di verifica

Art. 16 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 17 – Verifica delle candidature

Art. 18 – Completamento esame delle candidature

Art. 19 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia – sorteggi

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

Art. 20 - Designazione dei rappresentanti del candidato presidente e loro facoltà

Art. 21 - Sede delle operazioni di voto

Art. 22 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

Art. 23 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

Art. 24 - Funzioni del vicepresidente

Art. 25 - Compiti del segretario e degli scrutatori.

Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione

Art. 26 - Costituzione del seggio elettorale

Art. 27 - Votazioni

Art. 28 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

Art. 29 - Operazioni di scrutinio

Art. 30 - Materiale elettorale

Art. 31 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia

Art. 32 - Pubblicazione del risultato elettorale

Art. 33 - Disposizioni finali

Premessa

Le presenti istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e le operazioni dell'ufficio elettorale e di sezione per la elezione del presidente della provincia di Salerno sono redatte in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni.

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 inerenti gli organi delle province, la loro elezione e funzionamento.

Le presenti istruzioni normano le modalità di elezione del presidente della provincia nonché il funzionamento dell'ufficio elettorale e le operazioni di sezione.

Il manuale è composto in capi e articoli.

Art. 1 – Finalità

Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della provincia di Salerno in occasione delle elezioni alla carica di presidente della provincia.

CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal presidente della provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del presidente della provincia di Salerno almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente, e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione del candidato eletto.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. Presso la provincia è costituito l'ufficio elettorale composto da un responsabile e da componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia in misura adeguata. L'ufficio elettorale provvede alla cura di tutti gli adempimenti connessi al procedimento elettorale, dal compimento delle operazioni preliminari allo svolgimento della elezione sino alla proclamazione dell'eletto.
2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto del presidente della provincia da adottarsi con l'avvio del procedimento elettorale.
3. Possono essere altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.
4. Il responsabile dell'ufficio elettorale viene individuato nella figura del segretario generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
5. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
6. Il presidente della provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi o per esigenze organizzative.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 58 della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione del presidente della provincia è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Salerno, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, modificato in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n.108, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018 sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.
2. Nessun candidato alla carica di presidente può accettare più candidature.
3. E' ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del presidente della provincia da parte dei sindaci che già ricoprono la carica di consigliere provinciale. In caso di elezione a presidente, questi cessa dalla carica di consigliere provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell'art. 1, c. 78, L.56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. Con il decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta.
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.
4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste degli elettori.

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni tra il 35° giorno ed il giorno della votazione.
2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 – Candidatura a presidente della provincia

1. Del candidato a presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco e la data di decorrenza della carica.
2. La candidatura a presidente della provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale.

Art. 11 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 9.
2. I candidati non possono sottoscrivere la presentazione di candidatura a presidente, né della propria candidatura, né di altre candidature per la medesima elezione, ma possono autenticare le firme dei sottoscrittori nell'ambito del territorio in cui esercitano il proprio mandato elettivo.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una candidatura a presidente.
4. Per ogni sottoscrizione va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita, gli estremi di un documento di identificazione di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).

5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. (*)

6. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 12 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

1. La candidatura alla carica di presidente della provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione (Allegato **Mod.1/P**) che deve contenere i seguenti dati:

a) la candidatura alla carica di presidente della provincia redatto come indicato all'articolo 10 intitolato "Candidatura a presidente della provincia";

b) due delegati, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia –anche presentatori di candidato-, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti del candidato presidente presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della candidatura, di assistere alle operazioni di sorteggio delle candidature e di nominare rappresentanti della lista;

c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di candidatura nelle modalità previste dall'art. 11;

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura (ATTO PRINCIPALE **Mod.1/P**) sono allegati gli elenchi dei sottoscrittori (ATTI SEPARATI **Mod.2/P**); la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, previste dalla legge, e di non aver sottoscritto la propria o altre candidature redatta sul modello appositamente predisposto. (Allegato **Mod.3/P**).

4. La dichiarazione di presentazione di candidatura (ATTO PRINCIPALE) e gli allegati elenchi dei sottoscrittori (ATTI SEPARATI) devono essere in formato A3 e conformi alla modulistica riportata in appendice del presente manuale (rispettivamente **Mod.1/P** e **Mod.2/P**). Saranno esclusi atti presentati privi degli elementi identificativi contenuti nei suddetti modelli.

Art. 13 – Rinuncia alla candidatura

La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 14 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia

1. La presentazione delle candidature –intesa come loro "materiale" consegna- deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, comma 61, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.

3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della candidatura, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto (Mod.5/P).
5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.
6. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati che presentano la lista per eventuali comunicazioni.
7. Si considerano ricevute in tempo utile le candidature prodotte dai rappresentanti presenti presso l'ufficio elettorale entro il termine di chiusura indicato al comma 2.
8. Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale della candidatura può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero dal candidato o dai sottoscrittori della candidatura stessa, o dai delegati di lista.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 15 – Procedure di verifica

1. Le candidature a presidente della provincia sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.
2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 14 commi 1 e 2, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 16 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.11 delle presenti istruzioni, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti o le sottoscrizioni presentate su atti non conformi alla modulistica allegata, come specificato nell'art.12.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, ruscando la candidatura che non raggiunga il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 17 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a presidente:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012.
 - c) i candidati per cui si accerti, , la mancanza della qualifica di sindaco di uno dei comuni della provincia;
 - d) i candidati sindaci alla carica di presidente della provincia il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 18 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve iniziare l'esame delle candidature a presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai candidati a presidente.
2. Per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente o la candidatura deve essere definitivamente riusata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riusazione di candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 19- Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia – sorteggi – composizione della scheda di votazione

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.
3. Le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.
4. Terminato il sorteggio l'ufficio elettorale provvede al posizionamento sulle rispettive schede di votazione dei candidati a presidente della provincia, così come risultato dall'ordine di sorteggio e ne dispone la stampa nelle forme stabilite dalla circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno.

CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 20 - Designazione dei rappresentanti del candidato presidente e loro facoltà

1. I delegati o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i candidati a presidente, hanno la facoltà di individuare due rappresentanti del candidato presidente, di cui uno effettivo ed uno supplente (eventuale). I delegati possono designare anche se stessi come rappresentanti del candidato presidente.
2. La designazione dei rappresentanti del candidato presidente è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati e autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti del candidato presidente, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

5. Il rappresentante del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 21 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della provincia di Salerno.
2. Nel decreto di nomina dei componenti dell'ufficio elettorale vengono indicati i luoghi per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al loro interno la predisposizione di spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere al seggio solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti dei candidati presidente.

Art. 22 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.
2. Nell'ambito dell'ufficio elettorale viene istituito con provvedimento del suo Presidente un seggio elettorale, articolato in tre sezioni. Ogni sezione è composta da un dirigente o funzionario della provincia, che la presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente, di cui uno con funzione di segretario che provvede alla compilazione dei verbali; uno degli scrutatori, a scelta del presidente della sezione, assume le funzioni di vicepresidente.
3. L'ufficio elettorale procede altresì all'istituzione di una sezione speciale, composta da due componenti, uno con funzioni di presidente e l'altro di segretario, incaricata della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale o ammessi a votare a domicilio. Le domande di assistenza vengono trasmesse all'ufficio elettorale possibilmente entro sette giorni dalla data prevista per le elezioni.
4. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nelle sezioni del seggio elettorale, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti.
6. L'ufficio elettorale presidia le operazioni di votazione e di scrutinio e procede alla proclamazione del candidato eletto.

Art. 23 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su: difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; reclami, anche orali e proteste, contestazioni e nullità dei voti.
2. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

3. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.

4. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.

5. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 24 - Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presenti a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 25 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

a) compila il verbale delle operazioni del seggio;

b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;

c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.

2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla del Presidente o del Segretario, di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 26 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.

2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti dei candidati presidente.

3. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.

5. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 27 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.

2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

4. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti del candidato presidente, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 28 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.

2. L'elettore può esprimere il proprio voto apponendo una croce sul nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 29 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti del candidato presidente.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
- a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta separatamente da quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
- a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più candidati presidente);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.
10. L'ufficio elettorale procederà alla predisposizione dei modelli del verbale delle operazioni di seggio, contenente anche le istruzioni di dettaglio e curerà la stampa delle schede.

Art. 30 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.
2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti dei candidati presidente presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.

3. Il presidente provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale o alla sua consegna, entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni, al dirigente del settore Presidenza che ne curerà la custodia.

Art. 31 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia

1. terminate le operazioni di scrutinio e in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio delle sezioni elettorali, il responsabile dell'ufficio elettorale, proclama eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane ai sensi del comma 64 della norma.

Art. 32 - Pubblicazione del risultato elettorale

Entro i tre giorni successivi alla proclamazione dell'eletto il responsabile dell'ufficio elettorale procede alla pubblicazione del risultato elettorale all'Albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet della Provincia e ne invia copia al Signor Prefetto della provincia di Salerno.

Art. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia. I modelli appositamente predisposti, richiamati negli articoli delle presenti istruzioni, sono allegati in appendice come di seguito:

Mod. 1/P – Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia (ATTO PRINCIPALE).

Mod. 2/P – Presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia (ATTO SEPARATO).

Mod. 3/P – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia.

Mod. 4/P – Designazione dei rappresentanti del candidato alla carica di Presidente della Provincia.

Mod. 5/P – Ricevuta degli atti presentati per la candidatura alla carica di Presidente della Provincia.

Note:

(¹) Vedasi "Elezioni comunali, provinciali e regionali – istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per la elezione del sindaco e del consiglio comunale – Ministero dell'Interno, Direzione centrale dei servizi elettorali, anno 2014 - Pubblicazione n.5 p.p. 15 e seguenti.

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

I sottoscritti elettori Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Salerno, nel numero di risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numeroatti separati, dichiarano di presentare, per l'elezione del **Presidente della Provincia**, (art. 1, comma 58 L.56/2014) che si terrà il **31 OTTOBRE 2018**, quale candidato alla carica di presidente della Provincia di Salerno il Sig.:

cognome:.....nome:

luogo di nascita:data di nascita:

Sindaco del Comune di: dal.....

I sottoscritti delegano inoltre il Sig.:

cognome e nome

nato ail

e domiciliato in

tel.....e-mail.....

ed il Sig.:

cognome e nome

nato ail

e domiciliato in

tel.....e-mail.....

i quali possono assistere, su convocazione dell' Ufficio Elettorale Provinciale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato presso il seggio elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, i sottoscritti uniscono:

-la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato alla carica di Presidente della Provincia, firmata ed autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.,attestante il diritto di elettorato passivo e l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e di ineleggibilità a norma degli articoli 60 e 61 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale Provinciale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. nato (..) il, dimorante in

..... (..), n. , tel : mail:

.....@.....

....., addì

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.L.vo n. 196/03, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'art. 21, II comma, del D.P.R. 445/00, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



(Nome e cognome, qualifica)
Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Ufficio Elettorale Provinciale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. L.vo n. 196/03.

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

**PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

Elenco n. dei sottoscrittori della presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno del Sig. :

cognome:.....nome:

luogo di nascita:data di nascita:

Sindaco del Comune di: dal.....,

per l'elezione del Presidente della Provincia di Salerno, (art. 1, comma 58 L.56/2014) che si terrà il 31 ottobre 2018.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Ufficio Elettorale Provinciale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. L.vo n. 196/03.

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>


<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.L.vo n. 196/03, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'art. 21, II comma, del D.P.R. 445/00, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....
(Nome e cognome, qualifica)
Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

(contenente la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle situazioni di incandidabilità)

Il sottoscritto,

nato a il,

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

nella sua qualità di SINDACO del Comune di:, in carica dal..... *

dichiara di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia, per l' elezione del
Presidente della Provincia di Salerno che si svolgerà il **31 OTTOBRE 2018.**

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità
previste dagli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, di ineleggibilità
previste dagli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e di non aver
sottoscritto la propria o altre candidature.

Per le comunicazioni da parte dell'ufficio elettorale, i sottoscritto elegge domicilio presso:

.....

....., dimorante in

tel.:.....e-mail:

....., addì.....

Firma


Domicilio

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA**

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza
alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig.,
nato a il, domiciliato in
..... da me identificato con il seguente documento
..... n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace.

....., addì



(Nome e cognome, qualifica)
Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53

* A norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, modificato in sede di conversione dalla legge
21 settembre 2018, n.108, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in
occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018 sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni
della provincia il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Al Presidente dell' Ufficio Elettorale della Provincia di Salerno.

I sottoscritti: sig. _____, nato a _____ (_____), il _____, e domiciliato a _____ (_____), in via _____, n. _____, e sig. _____, nato a _____ (_____), il _____, e domiciliato a _____ (_____), in via _____, n. _____, in qualità di delegati del candidato alla carica di Presidente della Provincia del:

Sig. _____ nato a _____, il _____

per la elezione del Presidente della Provincia di Salerno che si terrà il 31 ottobre 2018, designano quali rappresentanti, presso il seggio elettorale /sezione elettorale n.:

il Sig. il nato a il domiciliato in, **rappresentante effettivo** ed il Sig. nato a il domiciliato in, **rappresentante supplente (eventuale).**

.....


.....
(firma)

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. _____, nato a _____ (___), il _____, e domiciliato a _____ (___), in via _____, n. _____, e dal Sig. _____, nato a _____ (___), il _____, e domiciliato a _____ (___), in via _____, n. _____, da me rispettivamente identificati con i seguenti documenti _____ rilasciata da _____ in data _____ e _____ rilasciata da _____ in data _____. I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del Pubblico Ufficiale che procede all'autenticazione



PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO ELETTORALE

Ricevuta di una candidatura per la carica di
PRESIDENTE della PROVINCIA, da rilasciarsi dal
Segretario Generale o da colui che lo sostituisce
legalmente Art. 1, comma 73 L.56/2014

Mod. 5/P

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore, dal
Signor/a, nato/ a.....il.....,
la candidatura per l'elezione del Presidente della Provincia di Salerno che avrà luogo
mercoledì 31 ottobre 2018 del Sindaco.....

composta da:

- 1) dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno firmata e autenticata (atto principale);
- 2) numero atti separati contenenti le sottoscrizioni degli elettori rese ai sensi dell' art. 1, comma 61 della Legge 7 Aprile 2014, n. 56;
- 3) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e di ineleggibilità a norma degli articoli 60 e 61 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato presidente ammesso e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato presidente presso il seggio elettorale e /o le sue eventuali sottosezioni.

Salerno, addì



Il Segretario Generale
dott. ssa Carmela Cucca